

VIDIMAZIONE SCHEDE TECNICHE DI SOTTOPRODOTTI - ART. 5, COMMA 6, D.M. N. 264 DEL 13/10/2016 EMANATO DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Il D.M n. 264 emanato il 13/10/2016 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti), pubblicato sulla G.U. n. 38 del 15 febbraio 2017, ed entrato in vigore il 2 marzo 2017, ha stabilito all'art. 5, comma 6 la vidimazione delle schede tecniche e le relative modalità a cura delle Camere di Commercio territorialmente competenti.

Le schede tecniche, quando l'operatore scelga di avvalersene, devono essere vidimate presso la Camera di commercio competente, con le medesime modalità adottate per i registri di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ai fini della vidimazione le schede tecniche dovranno peraltro contenere i soli dati anagrafici dell'impresa ed i riferimenti dell'impianto di produzione, limitatamente alle informazioni su indirizzo, autorizzazione/ente rilasciante, data di rilascio dell'autorizzazione.

Unioncamere con propria nota del 06/06/2017 (avente ad oggetto "Decreto recante Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti - Circolare esplicativa del Ministero dell'Ambiente per l'applicazione del decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264 – Operatività procedura telematica iscrizione imprese elenchi sottoprodotti") ha comunicato che in merito alla vidimazione delle schede tecniche di cui all'articolo 5, comma 6 del decreto, il Ministero ha precisato che qualora l'operatore scelga di avvalersene come strumento probatorio ai fini della caratterizzazione dei sottoprodotti, queste devono essere vidimate presso la Camera di commercio competente, con le medesime modalità adottate per i registri di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: ciò significa che la vidimazione delle schede sconta il diritto di segreteria previsto per i registri di carico e scarico, da versare alla Camera di Commercio con le consuete modalità.

Le schede tecniche presentate alla vidimazione non dovranno essere già compilate, ma devono contenere i soli dati anagrafici dell'impresa ed i riferimenti dell'impianto di produzione, limitatamente alle informazioni su indirizzo, autorizzazione/ente rilasciante, data di rilascio dell'autorizzazione.

Non essendo richiesta alle Camere alcuna competenza istruttoria e normativa, gli utenti potranno rivolgere le proprie richieste in merito al funzionamento del sistema direttamente al servizio assistenza:

info@elencosottoprodotti.it

assistenza@elencosottoprodotti.it